

1991, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale **Coordinamento Camperisti**, in collaborazione con la **Feder-campeggio**, è emanata la Legge n. 336/1991.

Nel testo possiamo leggere:

- Art. 2** ...le autocaravan sono considerate come ogni altro autoveicolo...
- Art. 3** La regolamentazione prevista dal citato testo unico sulla circolazione stradale per gli autoveicoli in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio, è estesa alle autocaravan, che in sede di regolamentazione locale, potranno essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di veicoli
- Art. 6** I campeggi e le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan **devono** essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

1992, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale **Coordinamento Camperisti**, in collaborazione con la **Feder-campeggio**, la Legge 336/1991 è abrogata ed inserita nel decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (*nuovo Codice della Strada*) e nel D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada*).

1992, il Prefetto di Savona (prot. 831/92/II[^] Sett) ordina l'archiviazione del verbale elevato dal Comune di Ceriale al Sig. Antognoli Giancarlo in quanto: "l'ordinanza si pone in palese contrasto con il dettato dell'art. 2 della sopravvenuta Legge 336/91".

Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo nei seguenti articoli del Codice della Strada

Art. 7

1, lettera h) Gli Enti proprietari possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185,

Art. 54 Autoveicoli

lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Art. 125 Autocaravan FIGURA II 146

Art. 185 Circolazione e sosta delle autocaravan

1. I veicoli di cui all'art.54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.